



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MACERATA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- CIOTTI ARMANDO Presidente
- POLCI LEIDE Relatore
- LANDI ALBERTO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 775/11
spedito il 09/12/2011

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] SUCCESSIONI 2011
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MACERATA

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 775/11

UDIENZA DEL

19/04/2012

ore 16:30

SENTENZA

N°

207/02/12

PRONUNCIATA IL:


19/04/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26.04.2012

Il Segretario

[Signature]



SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Ricorre il dr. [REDACTED] quale notaio rogante del Trust di Garanzia [REDACTED] del 7/7/2011, avverso l'avviso di liquidazione ed irrigazione di sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate di Macerata, notificato li 19/10/2011, con si recupera a tassazione l'importo di € 527.094,00 , comprensivo di interessi e sanzioni.

Il recupero veniva giustificato con la considerazione che l'atto avente ad oggetto la costituzione del trust doveva scontare le imposte di registro, nonché ipotecarie e catastali, non nella misura fissa, cui era stato assoggettato, bensì proporzionale, rilevando ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Premetteva in fatto il ricorrente che con atto stipulato in data 7/7/2011 la "[REDACTED]" costituiva a favore del trustee soc. "[REDACTED]" un trust di garanzia.

La finalità di detto trust era quella di garantire la linea di credito concessa dalla banca ellenica Credit Cooperative Financial Lakoniam alla società disponente fino alla concorrenza di € 4.500.000,00, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e ad un impianto di cogenerazione, da realizzarsi in Italia, comune di Foggia.

Come veniva specificato nell'atto pubblico, il trustee doveva porsi quale obiettivo la produzione di reddito mediante la migliore gestione dei beni immobili conferiti nel trust e l'utilizzazione delle somme resisi disponibili per il perseguimento delle finalità del trust; con lo stesso atto venivano nominati i "guardiani" del trust.

Si esprimeva in diritto che il trust è un legittimo strumento di protezione del patrimonio mediante il quale il disponente (settlor) trasferisce al trustee (fiduciario) un insieme di beni o diritti, di cui questi diventa titolare, rimanendo detti beni "segregati" all'interno del patrimonio del trustee, il quale dovrà gestirli secondo le disposizioni del disponente per gli scopi da questi indicati e nell'interesse del beneficiario.

Il trust, quindi, nella fattispecie svolge una naturale funzione di garanzia, grazie a due effetti che gli sono propri: la segregazione e la surrogazione reale;-la segregazione consiste nella incomunicabilità fra la posizione creata dal trust e le altre posizioni soggettive che fanno parte del patrimonio personale del trustee;-la surrogazione reale consiste nel trasferimento del vincolo dai beni in trust ai beni in cui il patrimonio relativo siano stati trasformati.

Quest'ultimo effetto fa comprendere come il trustee non custodisca semplicemente i beni in trust, ma piuttosto la ricchezza che questi beni rappresentano.

Precisava, quindi, il ricorrente, che esistono molti tipi di trust: alcuni atti a trasferire proprietà e ricchezze, altri a segregare patrimoni per specifiche finalità, con obbligo di restituzione al disponente dei beni segregati al termine della durata del trust; quest'ultimo consiste in un trust di garanzia, quale quello istituito con l'atto oggetto della tassazione.

A tal proposito, aggiungeva il ricorrente, se nel primo caso è legittimo applicare l'imposta in misura proporzionale, nel secondo caso, non essendoci trasferimento di ricchezza, la tassazione andrà fatta applicando l'aliquota

fissa, ai sensi dell'art. 11 tariffa parte I del DPR 131/86.

Nel trust in esame, infatti, è assente qualsiasi intento di liberalità nei confronti del trustee e manca del tutto un arricchimento tassabile.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio convenuto ed eccepiva, in via preliminare, la definitività del recupero dell'imposta ipotecaria e catastale, non essendo stata, a suo dire, mossa doglianza alcuna circa l'assoggettabilità dell'atto a tale tipo di imposte in misura proporzionale (3% quella ipotecaria, 1% quella catastale).

Per il resto ribadiva la legittimità del proprio operato circa l'assoggettamento dell'atto all'imposta sulle successioni e donazioni.

A tal proposito premetteva l'Agenzia convenuta che il trust non ha una disciplina civilistica tipica, ma trova la sua legittimazione a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1/7/1985, che si pone l'obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di *civil law* privi di una disciplina interna.

Aggiunge che nel caso in esame vi è un atto dispositivo con cui il settlor vincola i beni in trust, definito dallo stesso ufficio un atto a titolo gratuito che si sostanzia nella costituzione di un vincolo di destinazione da sottoporre all'imposta sulle donazioni e successioni ai sensi dell'art. 2 comma 48 lett. C e comma 49 del D.I. 262/2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 286/2006.

Secondo l'Ufficio, quindi, non rileva la finalità perseguita dal trust, ovvero se trattasi di un trust di garanzia o altro, rilevando esclusivamente il fatto che

venga costituito un vincolo di destinazione sui beni oggetto del trasferimento. Conclude, quindi, l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto.

Innanzitutto, sull'eccezione di natura procedurale sollevata in via preliminare dall'Agenzia convenuta circa la definitività dell'atto per mancata impugnazione, si osserva che dall'intero tenore del ricorso si evince che, pur non richiamandosi in maniera specifica le imposte ipotecarie e catastali, risulta investito l'atto nella sua interezza. Chiaro è infatti l'intento del ricorrente nel sostenere che la costituzione del trust in oggetto non debba essere assoggettato a tasse ed imposte in misura proporzionale, come è pur chiaro che nelle conclusioni del ricorso viene espressamente chiesto l'annullamento dell'atto impugnato nella sua interezza e, quindi, anche per le decisioni assunte sulle tasse ipotecarie e catastali,.

Ritenuta non fondata, quindi, tale eccezione e dovendo entrare nel merito della questione, sembra opportuno premettere che il trust (letteralmente "affidamento") è un istituto del sistema giuridico anglosassone di *common law*, di creazione giurisprudenziale; consta di uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari, permette di strutturare in vario modo posizioni giuridiche basate su legami fiduciari.

La mancanza nel diritto civile italiano di un sistema di norme specifiche non è di ostacolo all'utilizzo del trust, che trova legittimamente ingresso nell'ordinamento italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione

dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore del 1° gennaio 1992.

Va riconosciuta l'obiettiva difficoltà di inquadrare il trust in schemi o definizioni rigide o tipiche, proprio per la sua attitudine ad essere declinato in meccanismi diversi, tutti legittimi purché nei limiti della Convenzione, della normativa regolatrice richiamata e del sistema giuridico ove è istituito.

Nella fattispecie, tenuto conto della struttura del negozio posto in essere e delle finalità perseguite, così come si evincono dallo stesso atto, corretta deve ritenersi l'impostazione fornita nel ricorso circa i meccanismi del trust, per cui il settlor (disponente) trasferisce l'intestazione (non la proprietà così come intesa nel diritto italiano) di determinati beni perché vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto costitutivo, per cui compaiono due elementi caratterizzanti il trust: un trasferimento di intestazione e l'amministrazione dei beni, che deve essere un'amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario.

E' evidente la mancanza di qualsiasi intento di liberalità nei confronti del trustee, costituendo quest'ultimo un mero strumento per la realizzazione dello scopo, non essendo titolare, peraltro ed a titolo esemplificativo, di una delle facoltà tipiche del proprietario, che è quella di disporre liberamente del bene. Ugualmente evidente è che il negozio posto in essere non genera un incremento di ricchezza a favore del trustee e presenta una sostanziale neutralità sotto il profilo economico.

Pertanto, per i fini fiscali, che qui interessano, si deve escludere l'assunzione del negozio tra quelli aventi contenuto patrimoniale. Infatti, l'imposta di registro colpisce sempre la locupletazione di cui (almeno) una delle parti

abbia goduto, in mancanza della quale la finalità economica del negozio è del tutto assente. Non si ritiene quindi applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, né l'imposta di registro in misura proporzionale (cfr. Comm. Trib. Regionale di Roma, Sez. distaccata di Latina 29/9/2011).

In tale logica, lo stesso deve escludersi la tassazione dei trasferimenti dal disponente al trustee nel quadro dei "vincoli di destinazione" se non quando i beneficiari del trust conseguano un arricchimento.

La funzione dell'atto attributivo di beni al trustee è quello di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto e l'atto di trasferimento dei disponenti al trustee, quindi, è atto strumentale e neutro.

Le svolte considerazioni conducono a ritenere legittima l'applicazione delle imposte in misura fissa.


Quanto al regime delle spese, la complessità e "novità" della materia inducono a disporre la integrale compensazione.

P.Q.M.

La Commissione delibera di accogliere il ricorso. Spese compensate.

Macerata li 19/4/2012

Il Presidente



Il Relatore

